

Estratto del “*Piano di sostituzione dell’Indice di Riferimento nei prodotti indicizzati*”

CODICE: (GRU)-SUP-DNV-BMR-01

Area	Processi di Supporto (SUP)
Macro-Ambito	Disposizioni Normative di Vigilanza (DNV)
Ambito	Regolamento Benchmark (BMR)
Perimetro di applicabilità	Gruppo Bancario
Data creazione	11/09/2024
Tipologia di documento	Regolamento
Data approvazione CdA Banca del Fucino	26/09/2024
Data approvazione CdA Igea Digital Bank	21/10/2024
Data approvazione CdA Fucino Finance	n.a.

Confidenzialità: documento destinato a solo uso interno
Il presente documento è di proprietà del Gruppo Bancario Igea

Non ne è consentita la citazione, la riproduzione, in tutto o in parte, o la trasmissione in ogni forma e con qualsiasi mezzo, senza l’autorizzazione scritta della società



INDICE

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
1.1 Riferimenti normativi esterni	6
1.2 Riferimenti normativi interni.....	6
2. DEFINIZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO ALTERNATIVO	6
3. AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA.....	7
4. TRIGGER EVENTS E STRUTTURA PREPOSTA AL MONITORAGGIO	8
5. ATTIVAZIONE DEL PIANO SOSTITUZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO ALTERNATIVO	8
6. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO	9



1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2016/1011 concernente gli indici utilizzati come riferimento nei contratti e strumenti finanziari, nonché per la valutazione della performance dei fondi di investimento - noto anche come Regolamento Benchmark (BMR) - è stato recepito dal d.lgs. 13 febbraio 2019, n. 19, che ha adeguato al Regolamento Benchmark le previsioni del Testo Unico della Finanza (TUF) e dal d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 207, che ha, tra l'altro, adeguato al Regolamento Benchmark il Codice delle Assicurazioni Private (CAP) e il Testo Unico Bancario (TUB).

Detto Regolamento - entrato in vigore il 1° gennaio 2018 - è stato concepito per consolidare la fiducia nei mercati finanziari europei, garantendo l'affidabilità e l'accuratezza degli indici di riferimento¹ utilizzati. Al contempo, esso fornisce strumenti efficaci per gestire e prevenire eventuali criticità future legate a questi indici, attraverso un controllo rigoroso e misure di governance specifiche.

Il Regolamento Benchmark, in particolare, stabilisce le norme che disciplinano la raccolta, la diffusione e l'utilizzo degli indici di riferimento da parte degli enti sottoposti a vigilanza, quali banche e intermediari finanziari. L'ambito di applicazione del Regolamento include i seguenti usi di un indice di riferimento (o benchmark):

- a) l'emissione di uno strumento finanziario collegato a un indice o a una combinazione di indici;
- b) la determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario collegati a un indice o a una combinazione di indici;
- c) il fatto di essere parte contraente di un contratto finanziario² collegato a un indice o a una combinazione di indici;
- d) la fornitura di un tasso debitore ai sensi dell'articolo 3, lettera j), della direttiva 2008/48/CE calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a un indice o una combinazione di indici e impiegato unicamente quale riferimento in un contratto finanziario di cui il creditore è parte contraente;
- e) la misura della performance di un fondo di investimento mediante un indice o una combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell'indice o della combinazione di indici o di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance.

Tale ambito di applicazione si estende, quindi, sia agli strumenti finanziari³ sia ai prodotti bancari che comportano l'erogazione di credito ai consumatori (v. a questo proposito la definizione di "contratto finanziario" riportata nella nota 2 che precede).

Il Regolamento:

- introduce un sistema di autorizzazione e vigilanza per gli amministratori di benchmark, imponendo specifici requisiti organizzativi, operativi e di governance;
- stabilisce requisiti di governance e controllo per le entità vigilate che forniscono dati necessari al calcolo dei benchmark (i contributori) o che utilizzano tali indici nei contratti e strumenti finanziari e nei fondi di investimento;

¹ Il termine "indice di riferimento (benchmark)" si riferisce a un indice utilizzato per determinare l'importo da corrispondere in relazione a uno strumento finanziario o a un contratto finanziario, oppure il valore di uno strumento finanziario. Inoltre, un indice di riferimento può essere impiegato per valutare la performance di un fondo di investimento, con l'obiettivo di monitorare il rendimento dell'indice stesso, ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio, o di calcolare le commissioni legate alla performance, come indicato nell'art. 3, par. 1, n. 3, del Regolamento Benchmark.

² L'art. 3, par. 1, n. 18), del Regolamento Benchmark definisce "contratto finanziario" "a) qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2008/48/CE [ossia i contratti di credito ai consumatori]; b) qualunque contratto di credito quale definito all'articolo 4, punto 3, della direttiva 2014/17/UE [ossia i contratti di credito immobiliare ai consumatori]".

³ L'art. 3, par. 1, n. 16 del Regolamento Benchmark definisce "strumento finanziario", "qualsiasi strumento di cui alla sezione C dell'allegato I alla direttiva 2014/65/UE per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE, o che è negoziato in una sede di negoziazione quale definita ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE oppure attraverso un internalizzatore sistematico, quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20), di tale direttiva".



- include misure destinate a rafforzare l'integrità, l'obiettività e la precisione degli indici di riferimento, nonché specifici requisiti di trasparenza;
- impone alle entità vigilate nell'Unione Europea l'utilizzo esclusivo di indici i cui amministratori siano stati autorizzati (gli indici di paesi terzi possono essere utilizzati nell'UE solo dopo una procedura di equivalenza, riconoscimento o approvazione);
- prevede misure più rigide per gli indici definiti "critici" (come l'EURIBOR), consentendo alle autorità competenti di obbligare determinati soggetti a continuare a fornire i dati necessari.

A luglio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di modifica del Regolamento al fine di inserire, tra l'altro, alcune disposizioni finalizzate a gestire un ordinato processo di cessazione di un benchmark largamente utilizzato nell'Unione la cui interruzione potrebbe comportare effetti negativi nel funzionamento dei mercati finanziari. La proposta della Commissione ha dato luogo all'approvazione del Regolamento (UE) 2021/168 che, modificando il Regolamento Benchmark, attribuisce alla Commissione stessa il potere di designare un indice sostitutivo del benchmark dismesso (*statutory replacement rate*) che possa subentrare per legge a quest'ultimo in assenza di diverse soluzioni contrattuali (clausole di *fallback*, ovvero clausole che consentono di individuare un indice sostitutivo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento originario). Nel designare il *replacement rate* la Commissione dovrà tener conto delle raccomandazioni dei gruppi di lavoro promossi dalle banche centrali delle diverse aree valutarie.

Il Regolamento (UE) 2021/168 ha anche modificato l'art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark, il quale prevede ora che *"le entità sottoposte a vigilanza [...] che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative valide. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebiti ritardi e li riflettono nella loro relazione contrattuale con i clienti"*.

Il Regolamento Benchmark definisce le *"variazioni sostanziali"* come le modifiche significative o *"material changes"* nella metodologia impiegata per determinare l'indice di riferimento, mentre non rientrano in questa definizione le variazioni quantitative dell'indice causate dalle normali fluttuazioni giornaliere del parametro. Invece, per *"cessazione"* il Regolamento intende l'interruzione, sia essa permanente o temporanea, della rilevazione o della determinazione del parametro da parte dell'ente responsabile di tale attività.

Come sopra accennato, il d.lgs. n. 207/2023 ha, tra gli altri interventi, adeguato il TUB al Regolamento Benchmark e, in particolare, all'art. 28, par. 2, sopra richiamato introducendo nel medesimo TUB l'art. 118-bis.

Quest'ultimo prevede che le banche e gli intermediari finanziari siano tenuti a:

- pubblicare, anche per estratto, sul proprio sito internet e a mantenere costantemente aggiornati i piani previsti dall'art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark, nonché a portare gli aggiornamenti di tali piani a conoscenza della clientela con la quale intrattiene rapporti disciplinati dal Titolo VI del TUB e rientranti nell'ambito di applicazione della normativa, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile, secondo le modalità previste dall'art. 119 TUB (*"Comunicazioni periodiche alla clientela"*) (comma 1)⁴;
- inserire nelle clausole contrattuali aventi a oggetto i tassi di interesse indicizzati a un parametro di riferimento elementi che consentano di individuare, anche per rinvio ai predetti piani, le modifiche all'indice di riferimento o all'indice sostitutivo, in caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto (comma 2);

⁴ Per quanto la normativa stabilisca tale obbligo di comunicazione solo a favore dei clienti consumatori, le Banche appartenenti al Gruppo Bancario Igea Banca procedono a trasmettere tali informazioni a tutta la clientela rilevante, a prescindere che la stessa sia qualificabile o meno come consumatrice.



- nel caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento, comunicare al cliente entro 30 giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, le modifiche o l'indice sostitutivo individuati ai sensi del comma 2; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate anche con riferimento al tasso di interesse, tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento previsto dal contratto (comma 3).

Il comma 4 dell'art. 118-bis TUB prevede inoltre che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni sopra riportate siano inefficaci e che, in caso di inefficacia, si applichi l'indice sostitutivo previsto dal Regolamento Benchmark (come nel caso di sostituzione legale di un indice). In mancanza di tale indice sostitutivo, si applicherà il tasso previsto dall'art. 117, comma 7, lettera a) TUB⁵ oppure, per i contratti di credito di cui al Capo II (cioè, quelli di credito ai consumatori), dall'art. 125-bis, comma 7, lettera a), TUB⁶.

La disciplina introdotta dall'art. 118-bis del TUB riguarda solo le operazioni e i servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB e, quindi, solo i contratti relativi alla prestazione di servizi bancari e non si estende agli strumenti finanziari.

D'altro canto, l'art. 118-bis del TUB estende l'ambito di applicazione dell'art. 28, par. 2, del Regolamento Benchmark perché impone di adeguare tutti i contratti bancari indicizzati, ivi compresi quelli diversi dai contratti di credito ai consumatori e di credito immobiliare ai consumatori. Più precisamente, i commi 2, 3 e 4 dell'art. 118-bis del TUB sopra richiamati si applicano a tutti i contratti di finanziamento e a tutti i prodotti bancari a tasso variabile. A quelli stipulati con i consumatori, si applicherà invece anche il comma 1.

In applicazione del nuovo art. 118-bis del TUB, le banche e gli intermediari finanziari **entro l'11 gennaio 2025** dovranno:

- rendere nota alla clientela rilevante la pubblicazione dei Piani di Sostituzione e i successivi aggiornamenti, almeno una volta all'anno o alla prima occasione utile;
- comunicare ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole descritte al precedente comma 2 (mediante forma scritta o altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente). La comunicazione deve contenere in modo evidenziato la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto». La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione. In caso di recesso, il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

La normativa in oggetto è applicabile alle Banche appartenenti al Gruppo Bancario Igea Banca (Banca del Fucino e Igea Digital Bank); non trova invece applicazione sulla controllata Fucino Finance tenuto conto che l'attuale struttura di offerta commerciale non prevede prodotti di finanziamento a tasso indicizzato.

Il Gruppo Bancario Igea Banca – in qualità di entità sottoposta a vigilanza che utilizza indici di riferimento all'interno dell'Area Economica Europea (EEA) e in conformità con il quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche e dal nuovo articolo 118-bis del Testo Unico Bancario (TUB) – ha redatto e manterrà aggiornato il presente “*Piano Interno di Sostituzione*” che definisce le azioni da intraprendere nel caso di cessazione o sostanziale variazione di uno degli indici di riferimento (“Benchmark”) utilizzato all'interno dei contratti stipulati dalla Banca.

⁵ Il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione.

⁶ Il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.



1.1 Riferimenti normativi esterni

- Regolamento (UE) 2016/1011, successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2021/168;
- D.lgs. n. 207/2023 e, in particolare, l'Art. 118-bis del TUB, introdotto dal medesimo D.lgs.;
- D.lgs. n. 19/2019.

1.2 Riferimenti normativi interni

- Regolamento di Gruppo in materia di Trasparenza Bancaria;
- Regolamento Processo di Product Approval di Gruppo.

2. DEFINIZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO ALTERNATIVO

Nella scelta degli indici di riferimento alternativi, il Gruppo Bancario Igea Banca segue le disposizioni del Regolamento BMR in materia di uso degli indici di riferimento: “*le entità sottoposte alla vigilanza possono usare nell'Unione indici di riferimento o una combinazione di indici di riferimento se gli indici di riferimento sono forniti da un amministratore ubicato nell'Unione e incluso nel registro di cui all'articolo 36 o è un indice di riferimento incluso nel registro di cui all'articolo 36*” (art. 29 BMR). L'art. 36 del Regolamento BMR disciplina il contenuto del c.d. “Registro degli amministratori e degli indici di riferimento”, istituito presso l'ESMA e tempestivamente aggiornato, pubblicamente accessibile via web.

Le Funzioni competenti del Gruppo, in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento, provvedono a selezionare un *indice alternativo di riferimento* che:

- (i) abbia caratteristiche oggettivamente simili a quelle dell'indice modificato o non più disponibile, e che
- (ii) rifletta la natura e la struttura dell'indice originale, nonché la sua diffusione nel mercato di riferimento.

Dunque, l'applicazione dell'indice di riferimento alternativo deve essere coerente con gli attuali schemi di indicizzazione (in termini di scadenze e periodicità di rilevazione) degli indici in uso presso la Banca.

A tal fine le Funzioni competenti del Gruppo:

- conducono una analisi finalizzata all'identificazione degli impatti finanziari e di rischio associati all'utilizzo dell'indice di riferimento alternativo individuato;
- predispongono, a supporto delle analisi, un inventario rappresentativo:
 - o del perimetro delle categorie di prodotto potenzialmente impattato dall'evento di sostituzione dell'indice di riferimento (finanziamenti e prodotti di raccolta ex TUB a tasso variabile indicizzati);
 - o delle posizioni dei clienti interessati dall'evento e delle esposizioni del Gruppo verso tali Clienti.

A valle delle analisi condotte, viene predisposta una specifica proposta relativa all'*Indice Alternativo di Riferimento* da sottoporre all'approvazione dei Consigli di Amministrazione delle competenti Banche del Gruppo, corredata del parere favorevole del Comitato Finanza & ALMS.

=== === ===

In sede di prima applicazione, il Gruppo Bancario Igea Banca ha individuato come indice alternativo l'**Euro Short-Term Rate (€STR)** calcolato e pubblicato dalla BCE a partire dal 2 ottobre 2019 che è considerato il tasso free risk per l'Eurozona che riflette il costo in euro di finanziamento non garantito delle banche nell'area Euro overnight.

L'€STR è basato sulle transazioni effettuate il giorno precedente (data di riferimento T) con una *maturity* T + 1, a condizioni di mercato e si ritiene che pertanto sia in grado di riflettere i tassi in modo imparziale. Il suo calcolo si basa sui dati raccolti dall'Eurosistema nell'ambito del Money Market Statistical Reporting (MMSR), raccolta statistica introdotta nel 2016 riguardante tutte le transazioni condotte sul mercato monetario dalle maggiori banche



dell'area dell'euro. L'€STR è calcolato utilizzando il deposito a tasso fisso *unsecured overnight* sulle transazioni superiori al valore di 1 milione di Euro. I depositi non garantiti, infatti, dato il loro tasso di standardizzazione, sono un riferimento molto efficiente per ricondurre le transazioni a condizioni di mercato, limitando in tal modo i fattori idiosincratici che possono influenzare la volatilità del tasso. La differenza rispetto ai precedenti tassi *benchmark* sta proprio nel fatto che l'€STR si basa su delle **transazioni effettive**. L'Euribor, ad esempio, è la media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Il calcolo dell'Euribor è piuttosto intuitivo: non è altro che la media semplice **dei tassi forniti dalle banche facenti parte del panel**, con riferimento ai prestiti interbancari con scadenze di 1 fino a 12 mesi.

La rilevazione dell'indice alle diverse scadenze, al pari di quanto avviene per l'Euribor può essere effettuata da Bloomberg (funzioni BTMM o EESWE) dove viene riportata la curva SWAP dell'indice €STR. Una volta individuato il nodo della curva d'interesse (ad es. €STR a 6M) con la funzione HP (historical price) sono disponibili tutte le quotazioni del tasso a ritroso a partire dal giorno precedente.

Vista la possibilità di rilevare in modo puntuale il tasso €STR alle diverse scadenze tramite Bloomberg, (O.N. – 1-2-3 S, 1-2-3-4-5-6-9 M, 1-2 a) il Gruppo ha ritenuto che tale parametro, applicando eventualmente un coefficiente di rettifica come già detto, sia idoneo ad essere utilizzato per tutti i prodotti indicizzati in essere.

La scelta del Gruppo Bancario Igea Banca si basa sulla particolare robustezza e ufficialità dello €STR, il quale, a differenza di altri indici comunemente utilizzati nel mercato, non si basa su dati volontariamente forniti all'amministratore dagli intermediari finanziari, perché i dati necessari per la sua quantificazione sono già a disposizione della BCE e le vengono forniti a fini regolamentari, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1333/2014 relativo alle statistiche sui mercati monetari (Regolamento MMSR).

Più precisamente e come anticipato, lo €STR si basa esclusivamente sulle informazioni statistiche giornaliere relative alle operazioni (non garantite) sul mercato monetario raccolte dalla BCE ai sensi del sopra richiamato Regolamento MMSR e in conformità con il documento "*The euro short-term rate (€STR) methodology and policies*".

Occorre poi considerare che la scelta del Gruppo Bancario Igea Banca è coerente con le raccomandazioni del Working Group on Euro Risk-Free Rates (EUR RFR WG) pubblicate dall'ESMA, nella qualità di Segretario del medesimo Working Group, il 4 dicembre 2023⁷.

Al valore dell'€STR potranno peraltro essere applicati dei coefficienti di aggiustamento delle asimmetrie esistenti con la quotazione dell'Euribor, laddove ammessi/suggeriti dagli organismi sovranazionali (quali ad esempio BCE).

La Banca si riserva comunque il diritto, in conformità con i termini e le modalità previste dalla normativa vigente, di modificare il suddetto parametro di variabilità alternativo, aggiornando di conseguenza i propri piani.

L'aggiornamento sarà portato a conoscenza dei clienti secondo quanto previsto dalla legge applicabile, ossia tramite pubblicazione, anche eventualmente per estratto, del Piano aggiornato sul sito internet della Banca, nonché almeno una volta all'anno nell'ambito delle comunicazioni periodiche previste dalla normativa di trasparenza o alla prima occasione utile.

3. AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE E COMUNICAZIONE ALLA CLIENTELA

A valle della delibera dell'*Indice Alternativo di Riferimento* da parte dei Consigli di Amministrazione delle competenti Banche del Gruppo, le Funzioni competenti del Gruppo, procedono all'aggiornamento della documentazione contrattuale e di trasparenza di riferimento ai fini dell'introduzione delle clausole di *fallback*.

⁷ Si veda il documento "*Working Group on Euro Risk-Free Rates – Final Statement*", reperibile sul sito dell'ESMA, all'indirizzo: <https://www.esma.europa.eu/document/working-group-euro-risk-free-rates-final-statement>.



Inoltre, provvedono alla redazione del testo della comunicazione da inviare alla clientela relativa all'introduzione dell'indice di riferimento alternativo individuato dal Gruppo e alle clausole di *fallback* introdotte nella documentazione contrattuale, secondo quanto previsto dalla normativa interna in materia⁸. La comunicazione deve contenere in modo evidenziato la formula «*Proposta di modifica unilaterale del contratto*».

In conformità alle previsioni contenute nel *Regolamento del Processo di Product Approval di Gruppo*, le Funzioni competenti del Gruppo predispongono la Scheda relativa alla Modifica Unilaterale delle Condizioni da sottoporre alla preventiva approvazione del Comitato Prodotti di Gruppo. Ottenuto il parere favorevole, il Presidente del Comitato Prodotti di Gruppo informa il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima data utile.

A seguito della delibera da parte del Comitato Prodotti di Gruppo, le Funzioni competenti del Gruppo curano la produzione e il successivo inoltro della comunicazione alla clientela interessata.

4. TRIGGER EVENTS E STRUTTURA PREPOSTA AL MONITORAGGIO

L'attivazione del Piano di Sostituzione è subordinata al verificarsi di uno dei “*Trigger Events*” di seguito descritti:

- l'indice sia oggetto di “variazioni sostanziali” (come definite nel precedente Cap. 1).;
- l'indice sia oggetto di “cessazione” (come definita nel precedente Cap. 1), ivi compresa l'ipotesi in cui l'autorità competente per l'amministratore dell'indice di riferimento revochi o sospenda l'autorizzazione a norma dell'articolo 35 del Regolamento Benchmark o il riconoscimento a norma dell'articolo, paragrafo 8, 32 del medesimo Regolamento o richieda la cessazione dell'avallo a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del Regolamento a condizione che, al momento della revoca, della sospensione o della cessazione dell'avallo, non vi sia alcun amministratore che gli succeda continuando a fornire tale indice di riferimento, e l'amministratore di tale indice di riferimento dia avvio alla liquidazione ordinata di tale indice di riferimento o cessi di fornire in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato tale indice di riferimento o determinate scadenze o valute per le quali tale indice di riferimento è calcolato; l'indice non sia stato autorizzato (i.e., secondo le previsioni della BMR, non sia stato inserito nel registro dell'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA));
- l'indice sia stato dichiarato non rappresentativo, del mercato o della realtà economica sottostanti, da parte dall'autorità nazionale competente a supervisionare le attività di amministrazione dell'indice stesso.

Ai fini dell'attivazione del Piano di Sostituzione, le suddette casistiche rileveranno solo in caso di annuncio ufficiale dell'ente preposto, dell'Autorità di Vigilanza competente o dell'amministratore dell'indice, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Benchmark.

La sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla cessazione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.

A tal fine, la Funzione competente del Gruppo effettua un costante monitoraggio sui mercati delle quotazioni degli indici di riferimento segnalando al Comitato Finanza & ALMS il verificarsi delle condizioni previste dai Trigger Events per l'attivazione del presente Piano, in conformità con l'art. 28, comma 2, del Regolamento Benchmark.

5. ATTIVAZIONE DEL PIANO SOSTITUZIONE DELL'INDICE DI RIFERIMENTO ALTERNATIVO

Nel presente capitolo viene illustrato il processo definito dal Gruppo in caso di attivazione del Piano di Sostituzione illustrato nel presente documento.

Le Funzioni competenti del Gruppo, nell'ambito della attività di monitoraggio sui mercati delle quotazioni degli indici di riferimento, rilevano l'eventuale verificarsi di uno (o più) dei *Trigger Events* definiti per l'attivazione del

⁸ Cfr. “Regolamento di Gruppo in materia di Trasparenza Bancaria” e “Regolamento Processo di Product Approval di Gruppo”.



Piano di Sostituzione ed effettuano una preliminare valutazione dei presupposti per l'attivazione del Piano di Sostituzione e la successiva convocazione del *Comitato Finanza & ALMS*.

In caso di approvazione da parte del Comitato Finanza & ALMS, si provvede a formalizzare l'attivazione del Piano di Sostituzione alle strutture del Gruppo coinvolte, secondo l'iter di seguito rappresentato, specificando la struttura dell'indice di riferimento alternativo da utilizzare (in termini di scadenze e rilevazione delle quotazioni) che deve in ogni caso essere coerente con gli schemi di indicizzazione del tasso che verrà dismesso/sottoposto a variazione sostanziale.

a) Individuazione del perimetro

Le Funzioni competenti del Gruppo provvedono a predisporre tempestivamente un inventario rappresentativo:

- delle categorie di prodotto interessate dall'evento;
- delle posizioni dei Clienti interessati dall'evento e delle esposizioni del Gruppo verso tali Clienti.

b) Applicazione dell'indice sostitutivo

Ai fini dell'adeguamento dell'indice di riferimento sostitutivo, le Funzioni competenti del Gruppo provvedono alla sostituzione dell'indice sul sistema informatico.

c) Avviso sul sito internet e comunicazione alla clientela

Le Funzioni competenti del Gruppo verificano predispongono l'avviso recante l'indicazione degli indici che verranno dismessi o sottoposti a variazione sostanziale e, quindi, dell'indice di riferimento sostitutivo che sarà applicato dal Gruppo da pubblicare sul sito internet della Banca;

Contestualmente predispongono la comunicazione alla Clientela ai sensi dell'art. 118-*bis* del TUB in merito all'applicazione dell'indice sostitutivo secondo le modalità concordate per l'invio delle comunicazioni contrattuali.

In caso di contratti di mutuo, in aggiunta alla notifica della variazione dell'indice, viene fornito al cliente, a titolo informativo, il documento di sintesi e il piano di ammortamento aggiornati con riferimento al nuovo parametro.

Un'informativa della variazione dell'indice di riferimento è trasmessa anche all'eventuale garante, trattandosi di un'informazione rilevante per lo svolgimento del rapporto di garanzia.

La comunicazione alla Clientela viene trasmessa entro 30 giorni dal verificarsi di uno dei Trigger Events indicati nel Cap. 4 e si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione.

In caso di recesso il cliente ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

6. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Le Funzioni competenti del Gruppo effettuano un costante monitoraggio dei fattori normativi e di mercato che possono influire sul presente Piano Interno di Sostituzione e sulla sua attuazione, in conformità con l'art. 28, comma 2, del Regolamento Benchmark, proponendo le modifiche e le integrazioni del presente Piano Interno di Sostituzione che si rendessero necessarie o opportune.

Il presente Piano Interno di Sostituzione viene rivisto con periodicità almeno annuale e sottoposto all'approvazione dei competenti Consigli di Amministrazione, fermi gli obblighi di comunicazione alla clientela degli aggiornamenti eventualmente intervenuti.